

SCUOLA DI PSICOLOGIA
CORSO DI LAUREA IN
Scienze e Tecniche psicologiche

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, con il Regolamento delle Scuole di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di studio in Scienze e Tecniche psicologiche, disciplina l'organizzazione delle prove finali e delle sedute di laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti.

Articolo 2

Descrizione della prova finale per la laurea

Alla prova finale vengono assegnati 4 crediti sui 180 del percorso formativo; ad essi corrisponde un carico di lavoro di 100 ore. La prova consiste nella presentazione e discussione (si veda art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di studio):

- a) di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio svolto - sotto la supervisione di un/a docente di riferimento - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università degli Studi di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca;
- b) di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di ricerca, sviluppato sotto la supervisione di un/a docente di riferimento;
- c) di un elaborato finale su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studi, assegnata da un/a docente di riferimento.

Nella realizzazione, presentazione e discussione dell'elaborato deve essere garantita la messa in atto di tutte le procedure che garantiscano l'adeguatezza sul piano etico/deontologico del lavoro secondo le attuali norme di riferimento.

L'elaborato può riguardare anche discipline non psicologiche presenti nei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia; può anche essere una parte (che abbia comunque un senso compiuto in sé) di una ricerca condotta da un gruppo di studenti/esse supervisionati/e dallo/a stesso/a docente di riferimento su un medesimo argomento.

L'elaborato può essere redatto anche in lingua straniera preventivamente concordata con il/la docente di riferimento e approvata dal Consiglio del Corso di studio. In questo caso l'elaborato dovrà contenere anche un breve riassunto in lingua italiana (art. 5, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio). La discussione

potrà essere svolta in lingua straniera.

Articolo 3

Provvedimenti antiplagio, antifrode e per la riservatezza

È stretto dovere dello/a studente/ssa svolgere l'elaborato finale attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (art. 28, comma 8 del Regolamento delle Carriere degli Studenti). Si ricorda che presentare come propri lavori in tutto o in parte copiati costituisce reato (legge n. 475/1925 modificata nel 1999). I testi e i siti internet, individuati in modo autonomo o suggeriti dal/la docente, come basi bibliografiche dell'elaborato finale devono sempre essere adeguatamente citati, anche se presentati sotto forma di riassunto.

Articolo 4

La Commissione Prove Finali della Scuola di Psicologia

È istituita la Commissione Prove Finali della Scuola di Psicologia. Tale Commissione è composta di tre membri appartenenti ai tre Dipartimenti (DPG, DPSS, FISPPA) a cui afferiscono i Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio della Scuola su proposta dei Dipartimenti interessati. La Commissione svolge le seguenti funzioni: coordina le procedure di assegnazione del/la docente di riferimento della prova finale, forma le Commissioni di esami di laurea, monitora l'andamento delle procedure di cui sopra e avanza proposte per il miglioramento delle medesime. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione si avvale della collaborazione della Segreteria Didattica della Scuola di Psicologia. La Commissione resta in carica tre anni, o comunque fino al termine del mandato del/la Presidente del Consiglio della Scuola.

Articolo 5

Docenti di riferimento della prova finale

Possono svolgere il ruolo di docenti di riferimento della prova finale:

- Professori/sse e ricercatori/trici afferenti ai Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- Professori/sse e ricercatori/trici di altri Dipartimenti/Atenei con responsabilità di insegnamento nei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- titolari di contratto di insegnamento (fino alla scadenza del contratto); per questi docenti il numero massimo di laureandi/e è fissato a due per ogni anno di contratto.

I/le docenti titolari di contratto per attività integrativa non possono svolgere il ruolo di docenti di riferimento delle prove finali.

Nell'attività di supervisione, i/le docenti di riferimento possono avvalersi della collaborazione di correlatori/trici interni/e ed esterni/e all'Università, fino ad un massimo di due. La responsabilità dello svolgimento dell'elaborato è comunque del/la docente di riferimento della prova finale che ne risponde in sede di

presentazione e discussione dell'elaborato finale. I nominativi dei/delle correlatori/trici possono comparire sul frontespizio dell'elaborato.

Articolo 6

Svolgimento della prova finale

La prova finale si svolge in due fasi: a) presentazione e discussione dell'elaborato finale con la Commissione Preparatoria; b) formulazione del giudizio finale e proclamazione da parte della Commissione di laurea (si veda art. 5 comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio).

I/le laureandi/e devono consegnare la documentazione necessaria per laurearsi, nei termini e nei modi stabiliti all'inizio di ogni anno accademico e illustrati nello scadenziario delle sessioni di laurea triennale reperibile sul sito della Scuola di Psicologia.

Articolo 7

La Commissione Preparatoria

La Commissione Preparatoria, nominata dal/la Direttore/Direttrice del Dipartimento di riferimento del Corso di studio, è composta di almeno due docenti (professori ordinari e associati, ricercatori, docenti a contratto) (art. 5, comma 2 del Regolamento di Corso di studio). Il/La Presidente è il/la docente al/la quale la struttura didattica ha affidato responsabilità della supervisione della prova finale del/la laureando/a. Per ogni Commissione viene nominato almeno un supplente, scelto tra i docenti strutturati. Gli/Le eventuali correlatori/trici esterni/e possono partecipare alla Commissione Preparatoria limitatamente alla discussione degli elaborati in cui sono coinvolti/e.

All'inizio di ogni anno accademico, nei modi e nei tempi fissati i/le docenti dovranno comunicare alla Segreteria Didattica della Scuola la composizione della Commissione Preparatoria di cui sono Presidenti.

I/le docenti che hanno concluso il loro servizio presso l'Ateneo di Padova (per scadenza del contratto, pensionamento o trasferimento) non possono approvare i titoli degli elaborati finali (via uniweb) (se la scadenza per la presentazione della domanda di laurea da parte degli studenti/delle studentesse è successiva alla data di cessazione del servizio), né approvare gli elaborati finali (via uniweb). Non possono inoltre essere Presidenti delle Commissioni Preparatorie. Tali docenti dovranno individuare un/a collega strutturato/a che assumerà a tutti gli effetti il loro ruolo di docente di riferimento della prova finale. Possono invece comparire come correlatori/trici esterni/e (sul frontespizio degli elaborati finali) e in tale veste partecipare alla seduta della Commissione Preparatoria. In caso di mancanza di disponibilità di altri docenti ad assumere il ruolo di docente di riferimento e Presidente della Commissione Preparatoria, la Commissione Prove Finali provvederà ad assegnare d'ufficio il/la laureando/a ad altro/a docente di uno dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia sulla base dell'area disciplinare di competenza e del numero di laureandi/e

già in carico al/alla docente.

Per ogni sessione di laurea (di cui all'art. 9 del presente Regolamento), il/la Presidente della Commissione Preparatoria, dopo aver accertato la disponibilità degli altri membri della Commissione, concorda con la Segreteria Didattica della Scuola il luogo e l'orario della riunione della Commissione Preparatoria, in un periodo compreso tra 15 e 3 giorni prima dell'inizio delle sedute delle Commissioni di laurea. Il calendario delle sedute delle Commissioni preparatorie è reso noto tramite il sito della Scuola almeno 8 giorni prima dell'inizio delle sedute stesse.

La Commissione Preparatoria ascolta lo/a studente/ssa ed esprime la valutazione dell'elaborato, sotto forma di punti in centodecimi (fino a un massimo di 4) e la comunica al/la laureando/a. La Commissione Preparatoria avanza anche la proposta dell'eventuale attribuzione della lode.

Per ciascun/a laureando/a il/la Presidente della Commissione Preparatoria comunica alla Segreteria Didattica della Scuola la valutazione dell'elaborato finale e la proposta dell'eventuale lode inserendo tali dati in un apposito sito web.

Articolo 8

La Commissione di laurea

Il/La Direttore/Direttrice di Dipartimento a cui afferisce il Corso di studio nomina una o più Commissioni di laurea costituite da almeno cinque docenti (più due supplenti), fra i quali viene designato un/a Presidente (art. 10, comma 5 del Regolamento di Ateneo). Il/la Presidente deve essere un/a professore/ssa (di prima o di seconda fascia) titolare di almeno un insegnamento in un Corso di studio della Scuola di Psicologia, preferibilmente del Corso di studio a cui il/la laureando/a è iscritto/a.

I docenti che compongono la Commissione di laurea possono essere professori/esse di prima e seconda fascia o ricercatori/trici, che siano titolari di insegnamento o che afferiscano al Corso di studio o al Dipartimento di riferimento di questo.

Se in una stessa seduta di laurea sono previsti in calendario laureandi/e di più Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia, ma afferenti a Dipartimenti diversi (DPG, DPSS, FISPPA), la Commissione è nominata dal/la Direttore/Direttrice di Dipartimento a cui afferisce il/la Presidente della Commissione stessa.

Le Commissioni di laurea, sulla base delle valutazioni delle Commissioni Preparatorie, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, e della documentazione fornita dall'Ufficio Carriere Studenti (via Esse3+), esprimono il voto in centodecimi (si veda l'art. 10 del presente Regolamento). I/le Presidenti delle Commissioni firmano i verbali di laurea e procedono alla proclamazione. Prima della proclamazione, i/le laureandi/e debbono obbligatoriamente esibire un valido documento di identità.

Il titolo è conseguito dallo/a studente/ssa nella data in cui si svolge la seduta della Commissione di laurea.

Articolo 9

Sessioni di laurea triennale

Per lo svolgimento delle lauree sono fissate sessioni opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, all'interno dei periodi fissati dal calendario accademico.

Prima dell'inizio di ogni anno accademico vengono comunicate le date dei periodi previsti per l'anno accademico imminente, consultabili sul sito della Scuola di Psicologia.

Per tali periodi, tutti/e i/le docenti dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia sono ritenuti/e a disposizione per la partecipazione alle Commissioni di laurea. I/le docenti, tuttavia, sono tenuti/e a confermare di volta in volta la propria disponibilità alla Segreteria Didattica della Scuola, nei modi e nei termini indicati. In caso di non risposta alla richiesta di conferma della disponibilità entro i termini stabiliti, il/la docente potrà essere assegnato/a d'ufficio ad una o più Commissioni di laurea.

In caso di indisponibilità a partecipare alla seduta della Commissione di laurea da parte di un/a docente già designato, il/la docente deve collaborare attivamente affinché la sostituzione vada a buon fine. Dunque, il/la docente deve contattare il/la primo/a o il secondo/a supplente e, avuta conferma della disponibilità del/la supplente, comunicare alla Segreteria Didattica della Scuola e al/la Presidente della Commissione la sostituzione.

Per ogni sessione, il calendario delle sedute delle Commissioni di laurea è reso pubblico al termine delle riunioni delle Commissioni Preparatorie.

Articolo 10

Criteri di valutazione

La prova finale si intende superata quando il/la candidato/a abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi (art. 10 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo).

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è così formato (art. 6, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio):

- a) dalla media ponderata (MP) dei voti v_i degli esami di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento Didattico del Corso di studio, pesati per i relativi crediti (c_i), e rapportata ai centodecimi secondo la formula seguente:

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$

- b) alla media dei voti vanno aggiunti 0.50 punti per ogni lode conseguita (delibera del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 26 ottobre 2005), fino ad un massimo di 2 punti;
- c) agli studenti/le studentesse che sostengono la prova finale entro il terzo anno di iscrizione regolare al Corso di studio, e comunque entro tre anni dalla prima immatricolazione ad un Corso di laurea triennale coordinato dalla Scuola di Psicologia, senza riconoscimento di crediti da carriere pregresse, il punteggio finale viene aumentato di 2 punti.
- d) alla somma della media ponderata e degli eventuali bonus per lodi e regolarità della carriera (di cui ai punti b e c) va aggiunto l'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi (fino ad un massimo di 4 punti), conseguito nella prova finale ed attribuito dalla Commissione Preparatoria;

I criteri di cui ai punti b), c) e d) devono essere deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del Consiglio del Corso di studio.

Qualora il/la candidato/a abbia ottenuto o superato il voto massimo può essere attribuita la lode, se proposta dalla Commissione Preparatoria.

È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni) (art. 6, comma 4 del Regolamento Didattico del Corso di studio).

Articolo 11

Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal secondo periodo di laurea dell'a.a. 2023/2024 e si applica, per quanto compatibile, alle coorti precedenti.

Anche le lauree del vecchio ordinamento si svolgeranno con la stessa procedura. Per gli/le studenti/esse iscritti/e all'ordinamento ex D.M. 509, i criteri di valutazione restano quelli previsti per tale ordinamento (nello specifico possono essere attribuiti alla prova finale da 0 a 6 punti).